



COPIA

Verbale di deliberazione N. 34 della Commissione amministratrice

OGGETTO: CONFERMA DELLA SECONDA POSIZIONE ORGANIZZATIVA NELLA DOTAZIONE ORGANICA AZIENDALE DI CUI AGLI ARTICOLI 150 E 151 DEL C.C.P.L. 1.10.2018 E ARTICOLI 16 E 17 DELL'ACCORDO DI SETTORE 8.02.2011.

L'anno **2021**, addì **03** del mese di **agosto** alle ore **18:00**, nella sede dell'**Azienda forestale Trento – Sopramonte a Trento in via del Maso Smalz n. 3**, a seguito di regolare avviso recapitato a termine di legge, si è riunita la Commissione amministratrice con l'intervento dei signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	Risatti Stefano	Presidente	Presente
2	Nardelli Sandro	Vice Presidente	Presente
3	Broll Ivan	Consigliere	Presente
4	Buratti Alessia	Consigliere	Presente
5	Degasperi Fausto	Consigliere	Presente
6	Nardelli Olivio	Consigliere	Presente
7	Visconti Paolo	Consigliere	Presente

Assiste il Direttore dell'Azienda dott. Maurizio Fraizingher con funzioni di Segretario.

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Commissione amministratrice a deliberare sull'oggetto suindicato.

La Commissione amministratrice

premesso che con propria deliberazione n. 37 del 25 giugno 2002 è stato deciso di istituire una Posizione Organizzativa nell'ambito della dotazione organica aziendale secondo quanto previsto dagli articoli 129 e 130 del CCPL 20.10.2003;

atteso che con propria deliberazione n. 13 di data 27 marzo 2013 è stato modificato l'Organigramma aziendale e approvato il nuovo funzionigramma con la previsione di una nuova Posizione Organizzativa amministrativa;

atteso altresì che con deliberazione n. 14 di data 27 marzo 2013 è stata istituita la Posizione Organizzativa amministrativa;

vista la delibera n. 34 di data 30 maggio 2017 con la quale sono state apportate delle modifiche al funzionigramma;

richiamata la precedente deliberazione n. 35 di data 30 maggio 2017 con la quale è stato confermato il mantenimento delle due posizioni organizzative aziendali

vista la deliberazione n. 35 di data 27 giugno 2018 con la quali sono state mantenute le due Posizioni organizzative e precisamente:

1. Posizione Organizzativa Ufficio Servizi Tecnici e Forestali;
2. Posizione Organizzativa Affari Generali e Ragioneria;

vista la deliberazione n. 69 del 18 dicembre 2019 di attribuzione di una P.O. e modifica precedenti deliberazioni;

richiamata la deliberazione n. 15 del 28 maggio 2020 relativa al mantenimento delle due P.O. per il periodo di 5 anni dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2025 precisando che l'attribuzione dell'incarico ha una durata di tre anni fino al 30 giugno 2023;

atteso che le Posizioni Organizzative corrispondono ai due Uffici denominati come da precedente punto a) e b) e di graduare le Posizioni Organizzative sulla base delle funzioni attribuite e alla funzione vicarie del direttore in caso di assenza e impedimento;

visto l'Accordo di settore dell'area non dirigenziale del comparto autonomia locali su indennità e produttività di comuni e loro forme associative, comprensori, comunità, unione di comuni sottoscritto in data 8 febbraio 2011;

atteso che con deliberazione n. 14 di data 22 marzo 2011 la Commissione amministratrice dell'Azienda forestale ha recepito l'accordo di settore di cui al precedente comma;

considerato che ai sensi degli articoli 150 e 151 del CCPL del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali 2016 – 2018 di data 1 ottobre 2018:

1. le Amministrazioni possono istituire, in rapporto alle proprie specifiche esigenze, particolari posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

- a. lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;*
- b. lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o all'iscrizione ad albi professionali;*
- c. lo svolgimento di attività legate alla gestione associata di servizi fra più Enti, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza;*

2. Le Amministrazioni che intendano avvalersi di tale facoltà adotteranno specifico provvedimento per:

- a. individuare il numero di posizioni che si intendono attivare per l'anno di riferimento e le relative risorse;*
- b. graduare le stesse in funzione dell'impegno richiesto e delle responsabilità connesse a ciascun ruolo;*
- c. individuare l'ammontare massimo dell'indennità attribuibile;*

d. fissare i criteri di valutazione dei risultati raggiunti in funzione della liquidazione dell'indennità.

3. L'incarico viene conferito con atto scritto e motivato per un periodo massimo non superiore a cinque anni; esso è sottoposto a meccanismi di verifica annuale e può essere revocato di anno in anno dall'Amministrazione:

a. per il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati;

b. per l'eliminazione del servizio, dell'attività o di quant'altro aveva originato la creazione della posizione organizzativa;

c. per modifiche organizzative dell'Ente, che richiedano la ridefinizione globale delle posizioni organizzative esistenti.

4. La revoca dell'incarico comporta la perdita della quota di retribuzione di cui al comma 2 dell'art. 151 e il dipendente resta inquadrato nella categoria/livello di appartenenza.

5. La disciplina delle posizioni organizzative presuppone inoltre che gli Enti abbiano realizzato i seguenti interventi:

a. definizione dell'organizzazione dell'Ente e delle relative dotazioni organiche;

b. istituzione e attivazione dei servizi di controllo interno, dei nuclei di valutazione, anche in forma consortile, o comunque di adeguati meccanismi di verifica dei risultati conseguiti.

6. Tali posizioni organizzative possono essere assegnate esclusivamente ai dipendenti inquadrati nel livello evoluto della categoria C e nella categoria D, per effetto dell'incarico a termine di cui al comma 3.

7. Criteri generali e modalità di individuazione delle P.O. saranno definiti in sede di accordo di settore.

considerata la necessità di mantenere due Posizioni Organizzative vista complessità organizzativa, le attività e gli adempimenti richiesti;

attesa quindi la necessità di confermare per il periodo di cinque anni l'istituzione delle Posizioni Organizzative nell'ambito della dotazione organica aziendale in numero di due e precisamente: a) Posizione Organizzativa Servizi Tecnici e Forestali ; b) Posizione Organizzativa Affari Generali e Ragioneria;

atteso che le modalità di conferimento delle posizioni organizzative sono definite negli articoli 16 e 17 dell'accordo di settore dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali su indennità e produttività di comuni e loro forme associative, comprensori, comunità, nione di comuni sottoscritto in data 8 febbraio 2011, che per quanto riguarda l'Azienda sono da intendersi con determina dirigenziale;

visto il comma 2 dell'art. 151 CCPL 1 ottobre 2018 che in merito all'importo della retribuzione di posizione stabilisce l'importo minimo di euro 6.000,00 e massimo di Euro 16.000,00;

considerato che il Comune di Trento ha messo a disposizione in posizione di comando il dott. Maurizio Vanini coordinatore di Polizia locale cat. C evoluto fino al 28 febbraio 2022 in possesso dei requisiti professionali per l'attribuzione della Posizione Organizzativa;

atteso che il distacco in posizione di comando del dott. Maurizio Vanini fino al 28 febbraio 2022 è finalizzato al passaggio diretto ai sensi dell'articolo 81 comma 2 del vigente C.C.P.L. 1/10/2018 a decorrere dal 1 marzo 2022 da inquadrare come collaboratore amministrativo/contabile Categoria C Evoluto;

ritenuto di attribuire al dott. Maurizio Vanini l'incarico di Posizione Organizzativa Affari Generali e Ragioneria;

atteso che la Posizione Organizzativa corrisponde all'Ufficio denominato Affari generali e Ragioneria;

atteso altresì che tale indennità assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto, in particolare l'indennità di area direttiva e il compenso per lavoro

straordinario;

considerato di confermare la Posizione Organizzativa definita con i seguenti indirizzi:

b) Posizione Organizzativa Affari Generali e Ragioneria da attribuire al dottor Maurizio Vanini - funzionario amministrativo/contabile :

1. ammontare dell'indennità per retribuzione di posizione pari all'importo annuo lordo di euro 11.000,00 ;
2. indennità per retribuzione di risultato dell'importo massimo del 20% quale dell'indennità di retribuzione di posizione su un importo di 11.000,00 euro;
3. periodo di incarico della durata massima di 5 anni e con la precisazione che l'incarico verrà attribuito con atto dirigenziale. La durata dell'incarico è prevista per tre anni e indicativamente dal 1 settembre 2020 al 30 giugno 2023, salvo possibilità di revoca;
4. l'incarico è inoltre sottoposto a verifica annuale;
5. la retribuzione di risultato verrà corrisposta annualmente in un'unica soluzione a seguito di valutazione annuale effettuata sulla base della scheda di valutazione redatta secondo quanto previsto dall'allegato E comma 2 dell'art. 17 dell'Accordo 08.02.2011 allegato parte integrante ed essenziale della presente deliberazione e richiamato dall'articolo 151 comma 3 CCPL 1 ottobre 2018;

considerato che in allegato alla presente deliberazione va approvato l'allegato A) relativo alla scheda di valutazione di risultato dalla Posizione Organizzativa amministrativa;

atteso che la scadenza della P.O. Affari Generali e Ragioneria è legata al periodo di comando del dott. Maurizio Vanini e si considera rinnovata automaticamente con il rinnovo del periodo di comando, o in caso di passaggio diretto del dipendente dal Comune di Trento all'Azienda forestale la P.O. scadrà il 30 giugno 2023 salvo precedente revoca;

atteso che le somme necessarie al finanziamento della spesa conseguente all'applicazione del trattamento economico del dipendente incaricati di posizione organizzativa risultano stanziare ai vari capitoli del bilancio approvato;

atteso che il nuovo Organigramma attraverso il suo funzionigramma va a definire le competenze attribuite alle Posizioni Organizzative in modo programmatico e non esaustivo, e non modificano quanto previsto con le precedenti deliberazioni adottate in tema di Posizione organizzativa;

visto il Regolamento organico generale del personale approvato con propria deliberazione n. 21 di data 28 maggio 2008 e s.m. e i.;

visto il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e successive modifiche ed integrazioni;

vista la L.P. 9.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";

considerato che, in esecuzione della predetta L.P. 9.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

richiamate le deliberazioni della Commissione amministratrice dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte n. 215 di data 15/09/1999, n. 79 di data 30/08/2000, n. 37 di data 21/03/2001 e n. 13 di data 13/03/2002, relative all'individuazione, ai sensi della L.R. n. 10 di data 23/10/1998 degli atti di responsabilità gestionale devoluti alla competenza del Direttore

dell'Azienda forestale;

visti gli indirizzi e gli obiettivi ai quali deve essere conformata la conduzione dei beni silvo-pastorali affidati in gestione dal Comune di Trento e dall'A.S.U.C. di Sopramonte, definiti con deliberazione n. 10 di data 13/11/2002 dell'Assemblea dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte;

visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.;

visto il C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

visto il testo coordinato dello statuto dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte, con le modifiche apportate dalle deliberazioni del Consiglio del Comune di Trento n. 158 di data 09/12/2003 e del Comitato A.S.U.C. di Sopramonte n. 16 di data 15/12/2003;

visto il regolamento di contabilità dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte, approvato con deliberazione della Commissione amministratrice n. 10 di data 24/02/2005 e s. m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

vista la deliberazione n. 4 di data 22/02/2021 dell'Assemblea dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte, relativa all'approvazione del bilancio di previsione esercizi finanziari 2021-2022-2023;

vista la deliberazione n. 11 di data 25/02/2021 adottata dalla Commissione amministratrice dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte, relativa all'approvazione del Piano esecutivo di gestione 2021-2022-2023;

visti i favorevoli pareri tecnico-amministrativo e di regolarità contabile, espressi rispettivamente da parte del dott. Maurizio Fraizingher, Direttore dell'Azienda Forestale, e da parte della Rag,ra Elga Speranza, collaboratore Amministrativo/contabile, ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2, modificata dalla Legge regionale 8 agosto 2018 n. 6;

ad unanimità dei voti dei presenti, espressi ed accertati nelle forme di legge;

d e l i b e r a

1. di modificare la precedente deliberazione n. 15 del 28 maggio 2020 e di definire i seguenti indirizzi per l'attribuzione della posizione organizzativa :

b) Posizione Organizzativa Affari Generali e Ragioneria da attribuire al dott. Maurizio Vanini coordinatore di Polizia locale in comando dal Comune di Trento :

1. ammontare dell'indennità per retribuzione di posizione pari all'importo annuo lordo di euro 11.000,00;
 2. indennità per retribuzione di risultato dell'importo massimo del 20 % quale dell'indennità di retribuzione di posizione su un importo di 11.000,00 euro;
 3. la durata dell'incarico è prevista indicativamente dal 1 settembre 2021 al 30 giugno 2023, salvo possibilità di revoca e fatta salva la precedente interruzione del rapporto di lavoro legata alla posizione di comando ;
 4. l'incarico è inoltre sottoposto a verifica annuale;
 5. la retribuzione di risultato verrà corrisposta annualmente in un'unica soluzione a seguito di valutazione annuale effettuata sulla base della scheda di valutazione redatta secondo quanto previsto dall'allegato E comma 2 dell'art. 17 dell'Accordo 08.02.2011 allegato parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;
 6. di precisare che la scadenza della P.O. Affari Generali e Ragioneria è legata al periodo di Comando del dott. Maurizio Vanini e si considera rinnovata automaticamente con il rinnovo del periodo di comando. In caso di passaggio diretto del dipendente dal Comune di Trento all'Azienda forestale la P.O. scadrà il 30 giugno 2023 salvo precedente revoca;
2. di precisare gli obiettivi e criteri di valutazione come riportato nel prospetto allegato A) che costituisce parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;

3. di precisare che tale indennità assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto, in particolare l'indennità di area direttiva e il compenso per lavoro straordinario;
4. di dare atto che provvederà il Direttore dell'Azienda, con propria determinazione, ad attribuire l'incarico di cui al punto 1);
5. di fronteggiare la spesa nei termini e con le modalità indicate in premessa;
6. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183 comma 5 del C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni:

a) opposizione alla Commissione amministratrice, entro il periodo di pubblicazione Commissione amministratrice;

b) ricorso al T.R.G.A. di Trento, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell' art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'allegato 1 al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;

- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO ANZIANO
F.to Fausto Degasperi

IL PRESIDENTE
F.to Stefano Risatti

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Art. 183, primo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.

Certifico io sottoscritto Segretario che copia del presente Verbale viene pubblicata il giorno 13/08/2021 all'Albo dell'Azienda, ove rimarrà esposta per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

Allegati:

ALLEGATO-A

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Art. 183, terzo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo aziendale, senza riportare entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

Trento lì,

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Trento, lì

IL DIRETTORE
Maurizio Fraizingher